Codice A1809B
D.D. 5 novembre 2020, n. 2935
Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT). Elaborazione PrMoP e PrLog. Recesso dal contratto di Servizio di sanificazione presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo- Sala Falco. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art.artt 1672 ss. c.c. Annullamento dell'impegno n. 10665/2020 di Euro 183,00 sul capitolo n. 138159/2020. CIG ZA62EB9156

REGIONE PIEMONTE

ATTO DD 2935/A1809B/2020 DEL 05/11/2020

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE, TRASPORTI E LOGISTICA
A1809B - Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture

OGGETTO: Piano Regionale della Mobilità e dei Trasporti (PRMT). Elaborazione PrMoP e PrLog. Recesso dal contratto di Servizio di sanificazione presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo- Sala Falco. Ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e dell' art.artt 1672 ss. c.c. Annullamento dell'impegno n. 10665/2020 di Euro 183,00 sul capitolo n. 138159/2020. CIG ZA62EB9156

Premesso che, con Determinazione dirigenziale n. 2691/A1809B/2020 del 15/10/2020 e per i motivi in essa descritti, è stato affidato, alla Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, con Sede legale e amministrativa: via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, P.I. 05587380014, il servizio di sanificazione della sala Falco, presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo, in Corso Dante Alighieri, 41 - Cuneo, previsto per il giorno 19/10/2020.
Premesso che l'incontro programmato in quella giornata, presso la sala Falco della Provincia di Cuneo, è stato annullato per sopravvenute cause di ordine pubblico, non dipendenti dalla nostra amministrazione, in quanto il DPCM del 18 Ottobre 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale", ha decretato la sospensione di tutte le attività convegnistiche, congressuali e le riunioni della Pubblica amministrazione, salvo lo svolgimento delle stesse in modalità a distanza.
Preso atto che la Cooperativa appaltante, a seguito di nostra tempestiva comunicazione di annullamento dell'incontro e della decaduta necessità di sanificare la sala Falco, non ha effettuato il servizio di sanificazione, affidato con lettera contratto Prot. n. 50160/A1809B del 15/10/2020.
Visto che l'art. 1672 del Codice Civile (da leggersi in coordinamento con gli articoli 1256, 1258, 1463 e 1464 del Codice Civile), disciplina i casi di impossibilità di esecuzione dell'opera nei contratti di appalto e stabilisce che il contratto si scioglie quando l'esecuzione è divenuta impossibile in conseguenza di una causa non imputabile ad alcuna delle parti.
L'impossibilità sopravvenuta della prestazione si ha non solo nel caso in cui sia divenuta impossibile l'esecuzione della prestazione del debitore, ma anche nel caso in cui sia divenuta

impossibile l'utilizzazione della prestazione della controparte, quando tale impossibilità sia comunque non imputabile al creditore e il suo interesse a riceverla sia venuto meno, verificandosi in tal caso la sopravvenuta inutilizzabilità della finalità essenziale in cui consiste la causa concreta del contratto e la conseguente estinzione dell'obbligazione (Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959)" (per l'affermazione che gli elementi connotanti la causa concreta del contratto -la quale assume rilievo, oltre che come elemento di qualificazione, anche relativamente alla sorte del contratto, quale criterio di relativo adeguamento, con la conseguenza che, nell'economia funzionale complessiva del contratto l'impossibilità di utilizzazione della prestazione da parte del creditore per causa a lui non imputabile, pur se normativamente non specificamente prevista, è da considerarsi causa di estinzione dell'obbligazione, autonoma e distinta dalla sopravvenuta totale (ex art. 1463 c.c.) o parziale (ex art. 1464 c.c.) impossibilità di esecuzione della medesima, cfr. altresì Cass., 24/7/2007, n. 16315).
Visto che tra le cause invocabili ai fini della richiamata "impossibilità della prestazione", rientrano – per quanto qui di interesse – gli ordini o i divieti sopravvenuti dell'autorità amministrativa c.d. "*factum principis*": Si tratta, in concreto, di provvedimenti legislativi o amministrativi, dettati da interessi generali, che rendano impossibile la prestazione, indipendentemente dal comportamento delle parti, quindi in sintesi, si tratta di circostanza che funge da esimente della responsabilità delle parti a prescindere dalle previsioni contrattuali in essere.
Visto che ai sensi dell'art. 21 *quinquies* della L. 241/1990[, la Pubblica Amministrazione ha il potere di revocare in autotutela il provvedimento amministrativo per sopravvenuti motivi di pubblico interesse ovvero nel caso di mutamento della situazione di fatto non prevedibile al momento dell'adozione del provvedimento, al fine di perseguire il principio di buon andamento ed efficienza che deve ispirare il suo operato.
Considerato che, per le motivazioni descritte in premessa e visto l'art. 109 del D.lgs 50/2016, l'amministrazione intende recedere dal contratto in essere, stipulato con lettera contratto Prot. n. 50160/A1809B del 15/10/2020, con la Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, con Sede legale e amministrativa: via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, P.I. 05587380014, e che l'amministrazione non ha l'obbligo di corrispondere alcun pagamento per il servizio non svolto.
Ritenuto, quindi, di procedere all'annullamento dell'impegno n. 10665/2020, sul capitolo di spesa n. 138159/2020, preso a favore della Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, con Sede legale e amministrativa: Via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, P.I. 05587380014, della somma complessiva di Euro 183,00, di cui Euro 33,00 per IVA del 22%, soggetta a scissione dei pagamenti,
Attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse.
Attestata la regolarità amministrativa del presente atto, ai sensi della D.G.R. 1-4046 del 17/10/2016.

Tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- visto il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;
- vista la l.r. n. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza e il personale" e s.m.i.;
- visto il D.Lgs. n. 118/2011 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" e s.m.i.";

- visto il D.Lgs. 14/03/2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;
- visto il D.Lgs n. 50/2016 e s. m. i. "Codice dei contratti pubblici";
- vista la legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022;
- vista la D.G.R. n. 16-1198 del 3 aprile 2020 "Legge regionale 31 marzo 2020, n. 8 "Bilancio di previsione finanziario 2020-2022". Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022. Disposizioni di natura autorizzatoria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del D. Lgs. 118/2011 s.m.i.",

determina

di recedere, per le motivazioni espresse in premessa, dal contratto di Servizio di sanificazione presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo – Sala Falco, Corso Dante Alighieri, 41, programmato per il 19/10/2020 (CIG ZA62EB9156), stipulato con lettera contratto Prot. n. 50160/A1809B del 15/10/2020, con la Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, con Sede legale e amministrativa: via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, P.I. 05587380014, per la somma di Euro 150,00 più IVA, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell' l'art. 1672 del Codice Civile (da leggersi in coordinamento con gli articoli 1256, 1258, 1463 e 1464 del Codice Civile) , sentenze della Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959 e n. 16315 del 24/7/2007 e dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990;
di non dover corrispondere alcun pagamento alla Cooperativa sopra citata, per il servizio non svolto;
di procedere a recedere dal contratto, con scrittura privata, mediante lettera, trasmessa via PEC, che si approva e si allega in bozza alla presente determinazione, per farne parte integrante e sostanziale;
di annullare, l'impegno n. 10665/2020, sul capitolo di spesa n. 138159/2020 del Bilancio di esercizio della Regione Piemonte, preso a favore della Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus, con Sede legale e amministrativa: via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino, P.I. 05587380014 (codice beneficiario: 14225), di Euro 183,00, di cui Euro 33,00 per IVA del 22%, la cui transazione elementare è rappresentata nell'Appendice A quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
di dare atto che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) è il Dirigente del Settore Pianificazione e Programmazione trasporti e Infrastrutture, Dott. Ezio ELIA.
La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. n. 22/2010 nonché nel sito istituzionale www.regione.piemonte.it, nella sezione "Amministrazione trasparente",ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. n. 50/2016 e ai sensi degli articoli 23, comma 1, lettera b) e 37 del D.Lgs. 33/2013.
Dati di Amministrazione Trasparente:
Beneficiario: Cooperativa Nuova Socialità Cooperativa Sociale Impresa Sociale onlus
P.Iva e C.F: 05587380014
Importo: Euro 150,00 O.f.e.
Dirigente responsabile del procedimento: Dott. Ezio ELIA
Modalità Individuazione Beneficiario: ai sensi dell'art. 36, comma 2, lettera a) del D.lgs. 50/2016 fuori dal Mercato elettronico della P.A.
Avverso la presente determinazione è possibile ricorrere al Tribunale Amministrativo regionale entro 30 giorni dalla conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto dall'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del processo amministrativo).

IL DIRIGENTE (A1809B - Pianificazione e programmazione trasporti e infrastrutture)
Firmato digitalmente da Ezio Elia

Allegato

Direzione Opere Pubbliche Difesa del Suolo Montagna, Foreste,
Protezione civile, Trasporti e Logistica
Settore Pianificazione e Programmazione Trasporti e Infrastrutture
piani.trasporti@regione.piemonte.it
piani.trasporti@cert.regione.piemonte.it

Data (*)

Prot. n. (*) /A1809B

Class. 12.20.50.PIA/PRMT.2020/3

(*) riportati nei metadati di Doqui

Spettabile
Cooperativa Nuova Socialità Onlus
Via Le Chiuse, 59 – 10144 Torino
PIVA 05587380014
PEC: ns@pec.lavaldocco.it

OGGETTO: Recesso dal contratto di Servizio di sanificazione presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo- Sala Falco, lettera contratto Prot. n. 50160/A1809B del 15/10/2020. CIG ZA62EB9156.

Con Lettera contratto Prot. n. 50160/A1809B del 15/10/2020 , ai sensi dell'art. 36 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i., veniva affidato alla Vs. Cooperativa, il Servizio di sanificazione presso il Centro Incontri della Provincia di Cuneo- Sala Falco, in Corso Dante Alighieri n. 41, da effettuarsi il 19/10/2020, a seguito dell'incontro da noi organizzato, per l'importo di Euro 150,00 + Iva, come disposto con determinazione dirigenziale n. 2691/A1809B del 15/10/2020.

L'incontro programmato in quella giornata, presso la sala Falco della Provincia di Cuneo, è stato annullato per sopravvenute cause di ordine pubblico, non dipendenti dalla nostra amministrazione, in quanto il DPCM del 18 Ottobre 2020, recante "Misure urgenti per il contenimento del contagio da COVID-19 sull'intero territorio nazionale", ha decretato la sospensione di tutte le attività convegnistiche, congressuali e le riunioni della Pubblica Amministrazione, salvo lo svolgimento delle stesse in modalità a distanza.

Decaduti i motivi per i quali il servizio era stato affidato e quindi la necessità di sanificare la sala congressi dopo l'uso, come da noi tempestivamente richiesto, il servizio non è stato effettuato, di conseguenza l'amministrazione appaltante recede dal contratto sopra citato, ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, dell' l'art. 1672 del Codice Civile (da leggersi in coordinamento con gli articoli 1256, 1258, 1463 e 1464 del Codice Civile*) , sentenze della Cassazione civile, sez. III, 20/12/2007, n. 26959 e n. 16315* del *24/7/2007 e dell'art. 21 quinquies della L. 241/1990;*

Essendo decaduta l'utilità della prestazione, per motivi non dipendenti dal comportamento e dalla volontà delle parti, ma dipendenti da disposizioni del DPCM del 18/10/2020, emesso dopo la stipula contrattuale e poco prima della data prevista di esecuzione del servizio, per

motivi di ordine pubblico, decade ogni obbligazione, compresa la corresponsione del compenso pattuito.

Distinti saluti.

Il Dirigente del Settore
Ezio ELIA
(firmato digitalmente)